

CepagattInforma



Recapito redazionale: Municipio di Cepagatti Tel. 085/97401 - Fax 085/974100 Novembre 1999 - Diffusione gratuita

Periodico di informazione del Comune di Cepagatti

Inserto allegato al mensile l'Officina Autorizzazione Tribunale di Pescara nº 15 del 22 Direttore Editoriale: Luigi Ferretti Direttore Responsabile: Gianfranco Fumarola

Variante normativa al PRG Artt. 39 e 27: Zone agricole "E" ed Aree per attrezzature sportive

Art. 39 Zona "E" - AGRICOLA

39.1 - Nelle zone del territorio comunale classificate "E - AGRI-COLA - " è vietata la realizzazione e l'utilizzazione di fabbricati, che ai sensi della L.R. 18/83 nel testo vigente, non siano adibiti a:

- abitazione, ai sensi dell'art.70 della L.R.18/83, così come modificato ed integrato dalla L.R.70/95;
- alla conduzione del fondo, con le destinazioni di cui al comma I, dell'art.71 della L.R.18/83, così come modificato ed integrato dalla L.R.70/95;
- impianti produttivi per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, ai sensi dell'art.72 della L.R.18/83, così come modificato ed integrato dalla
- aziende agrituristiche, ai sensi della normativa Statale e Regionale di settore vigente.
- 39.2 L'utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali, è ammessa esclusivamente nell'integrale rispetto di quanto disposto dall'art.70 della L.R.18/83, così come modificato ed integrato dalla LR.70/95 nonché nel rispetto dei seguenti parametri:
- a) I fabbricati non possono avere più di tre piani, compreso il seminterrato e l'eventuale sottotetto abitabile ed escluso il piano completamente interrato;
- b) l'altezza massima dei fabbricati non potrà superare ml.7,50; c) - la distanza tra fabbricati non potrà mai essere inferiore a ml. 10.00 ad esclusione delle pertinenze (autorimesse, cantine e

ripostigli) minimo assoluto ml. 5.00 del fabbricato stesso e della stessa proprietà;

- d) la distanza dai confini non potrà in nessun caso essere inferiore alla semisomma dell'altezza complessiva del fabbricato, con il minimo assoluto di ml.5,00. E' ammessa la costruzione a confine o ad una distanza inferiore a ml.5,00 dal confine, previo accordo tra i confinanti proprietari, a mezzo di atto pubblico regolarmente registrato e trascritto
- e) la distanza dai confini stradali sarà quella prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, con il minimo assoluto di ml.10.00;
- f) i parcheggi privati, coperti o scoperti, dovranno essere pari a mq.1.00 per ogni 10,00 mc di volumetria residenziale, ai sensi

della L.122/89, della L.662/96 e della L.127/97;

g) - distanza minima degli edifici adibiti a residenza da quelli destinati a ricovero di animali, ml.20,00'

Per gli edifici con destinazione residenziale esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.12.04.1983, n.18, nei casi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario ed ampliamento senza aumento di carico urbanistico, così come definito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, per ottenere la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia o l'attestazione di Denuncia di Inizio di Attività Edilizia, non è necessario, per tutti i richiedenti, che l'unità minima aziendale sia pari a mq. 10.000.

- 39.3 Nelle zone del territorio comunale classificate come "E -AGRICOLA -", è ammessa la realizzazione di fabbricati connessi alla conduzione del fondo, ai sensi dell'art. 71 della L.R.18/83, cosi come modificato ed integrato dalla L.R.70/95, dalla L.R. 03.03.1999, n.012 e dalla L.R. 09.08.1999, n.054, nonché nel rispetto dei seguenti parametri:
- a) consistenza minima del fondo mq.3.000;
- b) superficie utile netta lorda del fabbricato (compreso eventuali, portici, tettoie, interrati, seminterrati, sottotetti accessibili o qualsiasi alto accessorio) mq.0,015rnq./mq. L'altezza massima dell'estradosso del colmo della copertura, in caso di sottotetto non accessibile, non potrà essere superiore a ml. 2.50 dall'estradosso dell'ultimo solaio piano del fabbricato;
- c) l'altezza massima dei fabbricati non potrà superare rnl.7,50;
- d) la distanza tra fabbricati non potrà mai essere inferiore a ml. 10,00, ad esclusione delle pertinenze (autorimesse, cantine e ripostigli) del fabbricato principale e della stessa proprietà;
- e) la distanza dai confini non potrà in nessun caso essere inferiore alla semisomma dell'altezza complessiva del fabbricato, con il minimo assoluto di ml.5,00. E' ammessa la costruzione a confine o ad una distanza inferiore a ml.5,00 dallo stesso, previo accordo tra i confinanti proprietari, a mezzo di atto pubblico regolarmente registrato e trascritto;

(continua in seconda pagina)

L'asilo nido nei locali adiacenti la Chiesa di S. Nicola

L'Amministrazione comunale di Cepagatti ha deciso di utilizzare i locali adiacenti alla Chiesa di San Nicola in Villanova come Asilo Nido. A questo uso, infatti, era diretta la volontà del donatore.

Poiché il Comune non ha in organico personale e mezzi per gestire in proprio questa struttura, il Sindaco ha emesso un avviso a chiunque fosse interessato a gestire in proprio la struttura di Asilo nido a presentare idonea proposta tecnico-economica corredata di tutti gli elementi tecnici utili e necessari per poter valutare la congruità dell'offerta, sia in merito all'utilizzo dei locali che alle modalità e criteri della gestione.

Il Responsabile del procedimento Ing. Aldo Cicconetti ha giudicato che l'unica proposta tecnico-economica valutabile sia quella della Sig.ra Speranza Marisa che ha dichiarato la propria intenzione di accollarsi tutti gli oneri per:

i lavori eventualmente da far eseguire all'interno dei locali per adattare gli stessi, in base alle prescrizioni delle autorità e dei servizi competenti, all'utilizzo come asilo nido; il canone mensile di affitto per l'uso dei locali nella misura iniziale di £ 600.000 anticipate, salvo adeguamento pari al 75% delle variazioni degli indici ISTAT; le spese di attivazione e quelle successive relative ai consumi per le utenze dei sottoservizi (acqua – luce – gas – telefono ecc.);

le opere e le spese tutte per la manutenzione ordinaria dei locali stessi e per il mantenimento delle normali e usuali condizioni igienico-sanitarie.

Il servizio prevede:

il funzionamento della struttura secondo un orario di lavoro continuato:

dalle ore 7.00 alle ore 18.00 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì

dalle ore 7.00 alle ore 12.30 del sabato;

per tutto l'anno con esclusione del solo mese di agosto;

un servizio dormitorio a norma di legge con giochi didattici differenziati per età per:

semidivezzi dai 6 ai 15 mesi; divezzi dai 16 ai 36 mesi

con una retta mensile variabile, a seconda dei casi, degli orari e delle modalità di svolgimento del servizio, da £ 260.000 a £ 300.000 (oltre la tassa di iscrizione annuale di £ 100.000) comprensive di tutte le spese di assistenza sanitaria, di assicurazione ecc.;

un servizio mensa a norma di legge a condizione che il costo del buono pasto non ptrà superare quello attualmente praticato dalle scuole materne comunali (£ 5.500 per i buoni pasto continuativi e £ 6.500 per i buoni pasto giornalieri)

per i bambini di famiglie indigenti, il seguente trattamento "di favore":

un bambino non pagante (retta e buoni pasto) per ogni dieci;

qualora sia raggiunto un numero di bambini superiore a 30 si praticherà l'ulteriore offerta di garantire altre 2 rette garantite per ogni 10 bambini (il Comune provvederà solo al costo dei buoni pasto per i bambini di famiglie indigenti);

per il rifornimento delle derrate alimentari si darà la preferenza ai commercianti, rivenditori, produttori locali;

in caso di sovrannumero rispetto alla quota massima di iscrizioni si darà la preferenza agli utenti residenti nel territorio del Comune di Cepagatti.

Variante normativa al PRG: Artt. 27 e 39 - Zone agricole "E" ed Aree per attrezzature sportive

(continua dalla prima pagina)

f) - la distanza dai confini stradali sarà quella prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, con il minimo assoluto di ml.l0,00;

g) - all'interno dei fabbricati connessi alla conduzione del fondo è ammessa la realizzazione di un solo servizio igienico, della superficie utile nella complessiva non superiore a mq.4,00, ove è possibile collocare esclusivamente i seguenti pezzi igienici: w.c., bidet, lavabo, piatto doccia. La previsione di realizzazione del servizio igienico all'interno del manufatto connesso alla conduzione del fondo è ammessa esclusivamente, quando in sede di richiesta della concessione edilizia venga dimostrata la possibilità di allaccio alla rete idrica comunale e la modalità di smaltimento delle acque scure di scarico. La realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento alle reti comunali dell'acquedotto e della fognatura, saranno in ogni caso a totale cura e spesa del richiedente della concessione edilizia, che in nessun caso potrà pretendere dal Comune la realizzazione delle opere necessarie per gli allacciamenti alle reti infrastrutturali e nemmeno nessun tipo di rimborso per la realizzazione delle stesse.

- 39.4 La realizzazione di impianti produttivi nei suoli agricoli, è ammessa esclusivamente nell'integrale rispetto di quanto disposto dall'art. 72 della L.R.18/83, così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95 nonché nel rispetto dei seguenti parametri;
- a) rapporto di copertura non superiore ad ¼ del lotto di pertinenza dell'impianto;
- b) indice di utilizzazione fondiaria 0,30 mq/mq. del lotto di

pertinenza dell'impianto;

- c) l'altezza massima dei fabbricati non potrà superare ml.10,50;
- d) la distanza tra fabbricati non potrà mai essere inferiore a ml.20,00;
- e) la distanza dai confini non potrà in nessun caso essere inferiore alla semisomma dell'altezza complessiva del fabbricato, con il minimo assoluto di ml. 10,00. E' ammessa la costruzione a confine o ad una distanza inferiore a ml. 10,00 dal confine, previo accordo tra i confinanti proprietari, a mezzo di atto pubblico regolarmente registrato e trascritto;
- f) parcheggi in misura non inferiore al 10% della superficie lorda dell'intervento;
- g) la distanza dai confini stradali sarà quella prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, con il minimo assoluto di ml. 10,00;
- h) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a rn.500 per gli allevamenti suinicoli industriali

Art.27 - Aree per attrezzature sportive.

Sono state indicate le attrezzature esistenti e le zone ove verranno localizzate le attrezzature da destinare allo sport e alla ricreazione: in tali zone il Piano si attua per intervento unitario applicando i seguenti indici:

- indice di copertura	1/5;
- altezza massimaml	. 10,50;
- distacco dai confiniml	. 10,00;
- distacco dalle costruzioniml	. 20,00
- Area a narcheggio	1/3 SII

Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa

LEGGE REGIONALE 62/99 art. 8 comma 1 - Adozione delibera programmatica di indirizzo.

Delibera Consiglio Comunale n. 52

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con L. R. n 62 del 9.8.99 "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del DLgs. 31.3.98, n 114", pubblicata sul BURA il 31.8.99, ed entrata in vigore il 1.9.99,

sono state dettate le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali nel territoriodella Regione Abruzzo con la finalità di realizzare le migliori condizioni di vantaggio per i consumatori e di incrementare la produttività del settore;

Preso atto che la stessa LR n. 62/99 stabilisce all'art. 8 comma I che "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 30.10.99) il Comune adotta una delibera programmatica di indirizzo per il recepimento delle disposizioni in essa contenute in cui sono specificati gli indirizzi e le scelte di carattere pianificatorio con riferimento alle varie parti del territorio e specificatamente al centro storico ..." e inoltre comma 2 art. 8 L. R. 62/99 che i Comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (entro l' 1/3/2000):

a) "Recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico individuando le zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge individuando eventualmente anche le aree da destinare agli insediamenti delle medie e delle grandi strutture di vendita"

b) "stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri minori o frazioni, le periferie e il centro storico per il quale ai sensi di quanto disposto nel Titolo III del D. Lgs. N. 114/98 possono prevedere uno specifico piano che fissi i principi e criteri per l'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita e dei negozi di vicinato"

c) "adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo in particolare la contestualità di cui al comma 4 del precedente art. 7, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nell'area specifica di tutela dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio nonché organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore, fissando le norme sul procedimento per l'esame delle domande relative alle medie strutture di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere accolte anche se non esaminate nonché ogni ulteriore criterio per garantire la massima trasparenza nella definizione delle procedure medesime;

Che ai sensi dell'art. 6 della L,R. 62/99 "I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare ad insediamenti commerciali della media distribuzione individuando una articolazione delle dimensioni delle superfici di vendita degli esercizi per zone del territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G." Ritenuto che in virtù delle previsioni dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 14 comma 4 della L.R. 62/99 risulta necessario operare delle scelte di carattere pianificatorio in relazione alle varie parti del territorio e per i vari tipi di esercizi, grande e media distribuzione ed esercizi di vicinato al fine di delineare un primo quadro di riferimento ed evitare il blocco totale del commercio di vicinato così come previsto dall'art. 17 comma 1 della L. R. 62/99;

Ritenuto, altresì, che le scelte di pianificazione debbano assumere, in questa fase, un carattere preliminare rispetto a quelle che saranno contenute negli strumenti definitivi da adottarsi successivamente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. R. 62/99 Considerata l'opportunità di contenere le scelte di questo stru-

mento programmatico e di indirizzo (art. 8, comma 1 L. R. 62/99) su soluzioni Ministeriali per quanto concerne la grande e media distribuzione ed estremamente ampia per quanto riguarda gli esercizi di vicinato ma comunque rispettose del principio generale introdotto con il D. Lgs. 31,3.98, n. 114 che prevede un implicito processo di liberalizzazione di questi ultimi esercizi;

Considerato quindi che per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi della media e della grande distribuzione appare opportuno rinviare ogni decisione al documento di indirizzo urbanistico e del relativo regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 8 della L R. 62/99 ad eccezione di quanto contenuto nel comma 6 e nel comma 10 dell'art. 7 della suddetta L, R 62/99 per quanto riguarda la media distribuzione

Visto l'art. 32 della L. 142/90;

Vista la L. R. 62 del 9.8.99

DELIBERA

--di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 della L. R. n. 62/99 e per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la seguente disciplina provvisoria: ART 1

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

E' sospeso il rilascio delle autorizzazioni fino all'emanazione degli strumenti pianificatori così come previsto dall'art. 8 commi 2 e 3 della L R. 62/99.

ART. 2

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

E' sospeso il rilascio delle autorizzazioni fino all'emanazione degli strumenti pianificatori così come previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 della L R. 62/99 ad eccezione di nuove aperture e trasferimenti che ricadono nell'ambito di applicazione delle previsioni del comma 6 e del comma 10 dell'art. 7 della L R 62/99 per i quali l'Amministrazione, previa preventiva verifica, potrà rilasciare le autorizzazioni non appena la presente delibera programmatica assumerà efficacia.

ART. 3

ESERCIZI DI VICINATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. R 62/99, l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi di vicinato, sulla base di una comunicazione al Sindaco è consentita su tutto il territorio comunale per il settore alimentare e non alimentare nella superficie di vendita massima prevista dalla legge pari a mq. 150.

ART. 4

NORME TRANSITORIE

La comunicazione prevista dall'art. 17, comma 1, della L. R. 62/99, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa. Per le comunicazioni a tutt'oggi pervenute gli effetti temporali decorrono dall'approvazione della presente delibera e/o comunque dall'eventuale regolarizzazione della stessa.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione si rimanda alle disposizioni della L. 62/99 e del D. Lgs. n. 114/98. Di avviare, contestualmente all'adozione della presente deliberazione programmatica di indirizzo, le procedure per la predisposizione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 della L R. 62/99 al fine di garantire una continuità al processo di pianificazione e programmazione tale da evitare problematici ritardi rispetto a quelli già imputabili alla fase di transizione determinata dall'entrata in vigore della normativa di riforma;

Di dare atto che la presente deliberazione quale atto di mero indirizzo non comporta impegno di spesa;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale e Amministrativa, i Dirigenti dell'Ufficio Commercio e dell'ufficio Tecnico Urbanistico per quanto di rispettiva competenza.

0

LA BACHECA



"...con tassa a carico del destinatario"

D'ora in poi gli uffici statali e comunali non possono più spedire lettere raccomandate con la "tassa a carico del destinatario". Lo stabilisce l'art. 16 del decreto legislativo 261/99.

Ora rimane la speranza che questo divieto non incoraggi gli uffici pubblici a non rispondere alle lettere dei cittadini.

Il Manifesto della "CITTA' SLOW"

I Sindaci di Positano, Greve in Chianti, Orvieto e Bra hanno lanciato il progetto di "Città slow" e propongono un modello di Città del Buon Vivere. Nella Carta costitutiva si legge: "Fare delle città città animate da uomini curiosi del tempo ritrovato, ricche di piazze, di teatri, di botteghe, di caffè, di ristoranti, di paesaggi non violati, di artigiani dove l'uomo ancora riconosce il lento, benefico succedersi del tempo, ritmato dalla genuinità dei prodotti, rispettosi del gusto e della salute, dalla spontaneità dei riti, dal culto delle vive tradizioni, dalla gioia, insomma, di un lento, quieto vivere riflessivo". Gli amministratori della Città Slow spostano il loro interesse dal governo del sistema delle strutture allo sviluppo del sistema di relazione tra il cittadino e la sua città.

Decreto contro i "furbi" del marketing da cassetta postale

Dal 19 ottobre '99 è in vigore il Decreto legislativo 185/99 (G.U. 21 giugno'99) che regolamenta gli invii postali, i cataloghi di vendita per corrispondenza, le proposte telefoniche e i messaggi via internet.

Non si possono fornire beni e servizi al consumatore che non li ha richiesti. E' illecita la spedizione di merce non richiesta quando ad essa corrisponde un pagamento e non sia un vero omaggio (attenzione, però, ai "Pacchi omaggio di Benvenuto"). Se non si è ordinato nulla non si deve fare nulla: la mancata risposta non significa accettazione;

Il Decreto elenca le note fondamentali che non devono manca-

re sui moduli:

L'identità del fornitore – le caratteristiche essenziali del bene – il prezzo comprensivo di tasse o imposte – l'esistenza del diritto di recesso.

E se la multa del Vigile è irregolare?

Il verbale non è regolare quando:

è notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento (attenzione! Il foglietto che l'automobilista trova sul parabrezza per divieto di sosta non è il verbale);

si riferisce ad un veicolo venduto prima della data di infrazione; non riporta le modalità di presentazione del ricorso;

il tipo di veicolo indicato è errato;

le generalità del trasgressore o del proprietario non sono esatte Il ricorso

Dalla notifica si hanno 60 giorni di tempo o per pagare la multa o per fare ricorso al prefetto a mezzo del Comando che ha redatto il verbale (attenzione! Se il prefetto rigetta il ricorso la multa viene raddoppiata). In alternativa al ricorso al prefetto o dopo che la domanda è stata rigettata si può ricorrere entro 30 giorni al tribunale civile (esente da bollo e può essere fatta senza avvocato)

I Comuni, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che riciclano di più (Fonte: Lagambiente)

TORE BOLDONE (BG)	Raccolta differenziata:	77,91 %
BELLUSCO (MI)	Raccolta differenziata:	76,66 %
VILLA DI SERIO (BG)	Raccolta differenziata:	74,29.%
MONTICELLO BRIANZ	74,10 %	
BOLTIERE (BG)	Raccolta differenziata:	73,73 %
PRESEZZO (BE)	Raccolta differenziata:	72,56 %
CARNATE (MI)	Raccolta differenziata:	72,56 %
CORREZZANA (MI)	Raccolta differnziata:	70,07 %
USMATE VELATE (MI)	Raccolta differenziata:	70,00 %

Programma attività sociale e socio-assistenziale Anno 1999 - MODIFICA

Poiché

- il finanziamento previsto per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per l'anno 1999 risulta diminuito per l'attivazione del servizio stesso solo nel corrente mese di ottobre;

- il finanziamento previsto per il servizio di trasporto anziani presso le terme di Caramanico per l'anno 1999 risulta diminuito per difficoltà tecniche nell'attivare il secondo turno autunnale di cure termali previsto dal programma precedente;

- il finanziamento per il Centro diurno per anziani potrebbe essere potenziato per attività ricreativo-culturali (es. gita sociale, pranzo sociale, corsi di ballo ecc.) e per attrezzature e arredi per le varie attività. Lo stesso finanziamento potrebbe essere potenziato anche in previsione dell'istituzione sul territorio comunale d un altro Centro diurno per anziani, come da richiesta pervenuta. Questo per creare stimoli socio-culturali alla vita di relazione, per soddisfare un bisogno di aggregazione emerso sul territorio e per contrastare situazioni di solitudine e di abbandono.

- Il finanziamento previsto per l'assistenza ai minori su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per l'anno 1999 risulta diminuito a seguito di Decreto di affidamento di minore ricoverato in Istituto presso una famiglia, la somma in eccedenza potrebbe essere utilizzata per iniziative ricreativo-culturali per minori (es. gita scolastica di interesse ecologico o artistico), il Consiglio comunale nella seduta del 18.10.99 ha deliberato di modificare

il programma socio-assistenziale secondo il seguente modello:
AREA DI INTERVENTI "SERVIZI E PRESTAZIONI
SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI"

SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI"

Spesa prevista nel Programma: £ 173.879.639 Di cui per: £ 143.879.639 A1 Interventi art. 4. Lett. C) L.R. 135/96: - Assistenza domiciliare anziani Utenti previsti Spesa £ 14..976.000 Utenti previsti n. 50 - Trasporto anziani Terme Spesa £ 4.188.000 Utenti previsti n. 100 - Centro diurno anziani Spesa £ 33.024.000 - Colonia marina minori Utenti previsti n. 200 Spesa £ 23.240.499 - Assistenza minori aut. Giud. Utenti previsti Spesa £ 15.467.740 - Ausili finanziari Utenti previsti n. 20 Spesa £ 20.000.000 Spesa £ 32.983.400 -Interventi previsti dalla L. 285/97

AREA DI INTERVENTI "SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA L. 104/92:

Spesa prevista nel programma: Assistenza domiciliare e scolastica per portatori di handicap: Spesa £ 30.000.000